



# COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

DIPARTIMENTO I

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Settore 2 – Serv. 2.5 Risorse Umane

## **AVVISO INTERNO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO: AMMISSIONE AI PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO (150 ORE) – ANNO SOLARE 2025**

Si informano tutti i dipendenti del **Comune di MONTE ARGENTARIO** interessati ai permessi per il diritto allo studio (**art. 46 C.C.N.L. 16.11.2022 Funzioni Locali**) per l'anno 2025, potranno presentare apposita domanda, con allegato certificato di iscrizione al corso di studi, entro il termine perentorio fissato per il giorno **30-11-2024**.

**Entro il termine di cui sopra**, saranno accettate esclusivamente le domande pervenute al protocollo dell'Ente e riferite ai soli corsi di studio che avranno inizio **a partire dal 1° Gennaio 2025**.

**Entro il 31 Dicembre 2024** questo Ufficio provvederà alla formale comunicazione del riconoscimento dell'istituto contrattuale agli aventi diritto.

Si riporta di seguito un estratto della normativa, nonché le modalità per usufruire dei permessi per studio consentiti dalle disposizioni contrattuali vigenti:

1. **I permessi sono concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare;**
2. **Sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali o parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'Ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Per sostenere gli esami il dipendente può utilizzare, altresì, i permessi previsti dall'art. 40 comma 1 vigente CCNL.**

Essendo il numero massimo dei permessi concedibili limitato al 3% del personale di cui al punto 1 e nella misura di 150 ore individuali, qualora il numero delle domande sia superiore a tale limite, dovrà essere rispettato l'ordine di priorità previsto ai **commi 6, 7 e 8 dell'art. 46 del C.C.N.L. del 16.11.2022 (come disciplinato dal Regolamento comunale per l'esercizio del Diritto allo Studio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 23.12.2008)**:

**art. 6 :**

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);  
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

**art. 7 :**

nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

**art. 8 :**

qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati ai commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito di permessi relativi al diritto di studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

I permessi competono esclusivamente per la frequenza alle lezioni (tenendo conto naturalmente dei periodi utili al trasferimento presso la sede in cui i corsi vengono tenuti) e devono essere certificati tramite apposito attestato di partecipazione alle lezioni stesse. Non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta.

A proposito della partecipazione ai corsi, è importante ricordare che, secondo gli orientamenti espressi dall'Aran e dalla [Funzione Pubblica con parere n. 79983 del 14.12.2020](#), la fruizione dei permessi studio da parte del dipendente che risulti regolarmente iscritto ad un corso di studi universitario o post-universitario in e-learning può ammettersi *“nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.”* Come precisato dal [parere Aran CFC57b](#).

L'orientamento consolidato dell'Agenzia stabilisce che la fruizione dei permessi sopra menzionati è ammessa esclusivamente per la partecipazione in modalità telematica sincrona, escludendo pertanto qualsiasi forma di partecipazione asincrona, come ad esempio l'accesso a lezioni registrate.

Alla fine del corso dovrà essere presentata certificazione relativa agli esami sostenuti.

La documentazione di cui sopra costituisce elemento essenziale per la fruizione dei permessi; la mancanza di tale documentazione determina l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto al comma 9 dell'art. 46 del C.C.N.L. 16.11.2022 che impone la trasformazione dei permessi in aspettativa per motivi personali.

I dipendenti ammessi alla fruizione del beneficio, qualora intendano usufruirne, devono darne comunicazione all'Ufficio Personale almeno tre giorni prima ed informare contestualmente il responsabile della struttura ove prestano servizio.

In caso di frequenza a corsi universitari o post-universitari, dovrà essere prodotta la certificazione o attestazione relativa alla partecipazione alle lezioni, che contenga l'indicazione del corso, il giorno della lezione e il nome del docente.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale sia di tipo verticale che di tipo orizzontale, verrà applicato il principio proporzionale di rideterminazione del monte orario a disposizione.

Nel caso in cui il corso sia di durata inferiore all'anno solare o scolastico/accademico verranno applicati, in alternativa, i seguenti criteri di proporzionalità:

- per i corsi della durata di 300 ore, o maggiore, verranno comunque autorizzate n. 150 ore di permesso annuali. Per i corsi di durata inferiore sarà applicato il criterio della proporzionalità;

- per i corsi di durata inferiore a 12 mesi le 150 ore verranno proporzionate sulla base del numero di mesi di durata del corso stesso.

Al dipendente verrà applicato il criterio di proporzionalità che risulterà per lo stesso più vantaggioso.

I dipendenti che usufruiscono dei permessi in oggetto non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Monte Argentario, 18.11.2024

***IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA***

***Dott. Andrea Formicola***

*Allegato: modulo richiesta permessi studio 2025*